

COMUNE DI VICCHIO

PROVINCIA DI FIRENZE

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

**LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO**

L. 26/10/95 n.447 - D.P.C.M. 14.11.1997 - D.P.R. n.459/98 L.R.T. n. 89/98 – D.C.R. n.77 22/02/2000

SINDACO DEL COMUNE

Alessandro Bolognesi

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Fabio Cipriani

PROGETTISTA INCARICATO:

Arch. Giampiero Gabelli

Gabelli-Sgambelluri Associati - Firenze

Tecnico Rilievi Acustici :

Per.Ind. Dario Cecchini

Studio Tecnico C/D

Via dei Falciani 4/a – Impruneta Firenze

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Campo di applicazione
- Articolo 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore
- Articolo 3 - Valutazione di impatto acustico
- Articolo 4 - Valutazione previsionale di clima acustico
- Articolo 5 - Piani aziendali di risanamento acustico

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

- Articolo 6 - Definizioni e deroghe
- Articolo 7 - Cantieri Edili, stradali ed assimilabili
- Articolo 7.1 - Impianti ed attrezzature
- Articolo 7.2 - Orari
- Articolo 7.3 - Limiti massimi
- Articolo 7.4 - Emergenze
- Articolo 8 - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
- Articolo 8.1 - Localizzazione delle aree
- Articolo 8.2 - Orari
- Articolo 8.3 - Limiti massimi
- Articolo 9 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 9.1 - Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee
- Articolo 10 - Attività temporanee o manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti

TITOLO III - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

- Articolo 11 - Macchine da giardino
- Articolo 12 - Macchine agricole
- Articolo 13 - Allarmi acustici

TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 14 - Vigilanza e controllo
- Articolo 15 - Sanzioni
- Articolo 16 - Sospensione / revoca autorizzazioni
- Articolo 17 - Attività esistenti
- Articolo 18 - Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A):

classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento:	
	diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35

II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite assoluto di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori - Leq in dB(A):

classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento:	
	diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

nelle aree classificate nella classe VI;

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

valori limite di qualità - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento:	
	diurno(6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione - Leq in dB(A)

a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

1. Gli edifici scolastici, e le attrezzature sanitarie sono classificati nella II classe. La classificazione suddetta è applicata all'interno degli edifici.

ART. 3 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
 - aeroporti, avio-superfici, eliporti
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- i richiedenti il rilascio
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

ART. 4 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

ART. 5 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi di

un supporto tecnico esterno e della Asl competente per gli aspetti sanitari inerenti ad eventuali problematiche

TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 6 DEFINIZIONI E DEROGHE

Le attività rumorose temporanee sono quelle attività che si esauriscono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento

ART. 7 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 7.1 IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 7.2 ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 20.00; il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, salvo eccezioni che il Comune avrà facoltà di stabilire.

ART. 7.3 LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998;

ART. 7.4 EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

ART. 8 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all' art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allorquando non superino complessivamente 10 giornate nell'arco di un anno e comunque un periodo temporale che di volta in volta, il Comune avrà facoltà di precisare.

ART. 8.1 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Salvo quanto previsto all'art. 8 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, è individuata nella cartografia del piano di

classificazione acustica del territorio per limiti di rumore, durata, giorni, orario dell'attività, in accordo all'art. 3.2.2 della D.C.R. del 22/02/2000.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico e da pianta aggiornata dell'area d'intervento, con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati,(ex. art. 3.2.3 della D.C.R – 22/02/2000) almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, sentito il parere della A.S.L. competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 8.2 ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, e' consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici in prossimità delle sorgenti sonore, l'orario di funzionamento delle stesse, al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico

L'art. 3.2.3. della D.C.R. – 22/02/2000 prevede inoltre che tali attività possono svolgersi dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con precisi limiti: - 70 db(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 db(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00, con un limite massimo di 30 gg./anno per zone con presenza di abitazioni.

ART. 8.3 LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali (limiti di zona assoluti più bassi). Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

ART.9. MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività' rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività' rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L. competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 9.1 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante pro tempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

ART. 10 ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni precedentemente previste, la richiesta di autorizzazione, deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'ART. 16 LR 89/98, che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;

- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'Intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, potenzialmente disturbati;
- per i cantieri, una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intendono utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/7, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92).

La relazione dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e la durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle diverse attività previste.

TITOLO III ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 11 MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART.12 MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Il comune avrà comunque facoltà di stabilire fasce più restrittive in funzione delle differenti realtà locali presenti sul territorio. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART.13 ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il limite di 5 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART.14 VIGILANZA E CONTROLLO

- 1- Tutte le attività e/o sorgenti di rumore devono essere tali da rispettare i limiti di cui all'Articolo 2 del presente Regolamento
- 2- Per il controllo e la vigilanza sul rispetto dei limiti massimi di esposizione sonora stabiliti per le varie zone del territorio comunale così come appaiono nelle Tavole allegato al Piano Comunale di Classificazione Acustica ed Il Sindaco si avvale dell'A.R.P.A.T. competente sul territorio e del Corpo di Polizia Municipale;
- 3 - Il Sindaco su proposta ARPAT e/o del Corpo di Polizia Municipale, ha il potere di emettere provvedimenti affinché siano rimosse le cause del superamento dei limiti consentiti.

ART.15 SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART.16 SOSPENSIONE / REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 17 ATTIVITA' ESISTENTI

Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le cui emissioni sonore non rientrino nei limiti di livello sonoro stabiliti per la zona , possono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo, presentare al Comune un Piano di Risanamento con indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine necessario, che non può comunque essere superiore a 12 mesi. Il Piano, esaminato dal Comune che, entro tre mesi, può, su parere della Asl, apportare adesso modifiche ed integrazioni. Trascorso il predetto termine di tre mesi, il Piano si intende approvato a tutti gli effetti.

Le attività che non presentano il progetto di adeguamento per le proprie emissioni sonore, devono rispettare i limiti fissati nel presente Regolamento entro il termine previsto dal precedente comma per la presentazione del piano di risanamento.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Salvo quanto previsto dal Regolamento delle Attività Rumorose, di norma sono vietati rumori che possano recare disturbo alla quiete pubblica.

Nelle civili abitazioni e nelle loro pertinenze non si debbono produrre rumori, anche se derivanti da strutture tecniche quali condizionatori, gruppi frigo, autoclavi, ecc., recanti disturbo alle persone, in particolare dalle ore 22 alle ore 8.

Allegati al regolamento

allegato 1 – (Cantieri edili in Classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura; attività temporanee e manifestazioni nelle aree previste o al di fuori, soggetti a provvedimenti di deroga semplificata):

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

allegato 2 - (Cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilati):

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Allegato 1

(Cantieri edili in Classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura; attività temporanee e manifestazioni nelle aree previste o al di fuori, soggetti a provvedimenti di deroga semplificata)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI VICCHIO**

Il sottoscritto

in qualità di: legale rappresentante, titolare, altro _____

della ditta manifestazione

con sede legale in _____
(Città via, n. civico telefono, fax)

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

che prevede il superamento dei limiti di zona ma non quelli consentiti e nei previsti orari di cui agli artt.7.2 - 8.2 ORARI, 7.3 - 8.3 LIMITI MASSIMI del Regolamento Comunale.

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione/ottemperato a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia e dal Regolamento Comunale.

Documentazione per **Cantieri Edili, stradali o assimilabili**, da allegare in caso di durata superiore a 5 gg. lavorativi:

1. una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n.135/92 e DLgs n.137/92);
3. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;

I documenti indicati ai punti 1,2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art.16 LR 89/98.

Documentazione per **Attività Temporanee e Manifestazioni da svolgere nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto**, da allegare sempre:

1. una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
2. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo;

Documentazione per **Attività Temporanee e Manifestazioni da svolgere al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto** da allegare, in caso di durata superiore a 3 gg:

1. una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della LR 89/98;
2. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

In fede

data _____

firma _____

N.B.: La presente comunicazione deve essere inviata al Sindaco almeno 15 gg. prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Allegato 2

(Cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilati)
**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA'
RUMOROSA TEMPORANEA**

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI VICCHIO**

Il sottoscritto

in qualità di: legale rappresentante, titolare, altro _____

della ditta manifestazione _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

con sede legale in _____
(Città via, n. civico telefono, fax)

C H I E D E

ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione/ottemperato a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, dal Regolamento Comunale ed a rispettare quanto indicato prescritto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. Relazione descrittiva dell'attività' che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'ART.16 LR 89/98 che contenga:
 - 1.1 - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - 1.2 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'Intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione ospedali, case di cura e di riposo, scuole, potenzialmente disturbati;
 - 1.3 - per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/7, D.Lgs.n.135/92 e D.Lgs.n.137/92).

La relazione dovrà inoltre riportare la durata della manifestazione o del cantiere, l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere, limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

In fede.

data _____

firma _____

N.B.: La presente comunicazione deve essere inviata al Sindaco almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività rumorosa.